



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/89/CU3/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2002
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA
ENERGETICA**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l'accoglimento degli emendamenti di cui ai numeri 2, 8, 14 e 24 di cui al testo a fronte che si allega.

Roma, 21 maggio 2020

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (ue) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/ue sull'efficienza energetica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'allegato A, n. 25);

VISTA la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio

2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25/02/2020;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del _____;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la pubblica

amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e per i beni e le attività culturali e il turismo;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al comma 1, dopo le parole "in attuazione della direttiva 2012/27/UE" sono inserite le seguenti: ", come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002,", e dopo le parole "all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica <<al primo posto>>".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni)

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”;

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) esperto in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetico: persona fisica che opera con certificazione secondo la norma UNI 11339 e che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche;”;

c) al comma 2, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:

“ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e

EMENDAMENTO 1:

Comma 2 , lettera c) esperto in gestione dell'energia (EGE): persona fisica che opera con certificazione secondo la norma UNI 11339 e che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche;

Comma 2 , lettera c bis) auditor energetico: persona fisica le cui competenze sono definite dalla UNI CEI EN 16247-5:2015 - Diagnosi energetiche - Parte 5: Competenze dell'auditor energetico.

<p>notificato alla Commissione europea;”;</p> <p>d) al comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente:</p> <p>“ff) pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;”;</p> <p>e) al comma 2, la lettera nn) è sostituita dalla seguente:</p> <p>“nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i</p>		
--	--	--

totalizzatori;”.

EMENDAMENTO 2:

al comma 2, sono aggiunte le seguenti:

zz) Autorità: l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la [legge 14 novembre 1995, n. 481](#);

aaa) utente finale: le persone fisiche o giuridiche che acquistano per uso proprio finale energia per riscaldamento, raffreddamento o produzione di acqua calda per uso domestico oppure le persone fisiche o giuridiche che occupano un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia

aab) Lettura da remoto: lettura automatica con trasmissione dei dati a distanza attraverso la rete dati internet, anche mobile, o altro mezzo trasmissivo informatico che usa tecnologie con sistemi AMR (Automatic Meter Reading) fissi; i sistemi a lettura mobile walk-by e drive-by non sono considerati sistemi idonei alla lettura da remoto.

Si ritiene di escludere le letture walk-by o drive-by poiché non consentirebbero di avere tutti i benefici delle vere letture da remoto, tipo la trasmissione dei dati senza presenza di operatori nelle vicinanze, che potrebbero aggiornare i repository dei dati in modo più veloce e frequente.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico)

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste:

a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;

b) nel contributo nazionale indicativo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano

nazionale integrato per l'energia e il clima.”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici)

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro

EMENDAMENTO 3:

Si chiede di inserire dopo le parole “dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze” le parole” **“e dai rappresentanti di almeno cinque Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti”**.

Motivazione: *Nel rispetto del 39simo considerato della Direttiva 2018/2002 secondo il quale: “Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla Direttiva 2012/27/UE, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio”, è opportuno il coinvolgimento delle stesse*

delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La cabina di regia assicura il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il funzionamento della cabina di regia. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.”.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto

autorità nella modifica delle misure attuative per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

<p><i>legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione)</i></p> <p>5. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole “fino al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 2030”; le parole “all'articolo 4-bis non appena istituita” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 4”; le parole “o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep” sono soppresse;</p> <p>b) al comma 2, la parola “promuovono” è sostituita dalla seguente: “promuove”, e dopo le parole “della direttiva 2012/27/UE” sono inserite le seguenti: “, e successive modificazioni”;</p> <p>c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:</p> <p>“3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonché</p>	<p>OSSERVAZIONE 1:</p> <p><i>In questo articolo come in molti altri si parla in generale di immobili della pubblica amministrazione da intendersi in generale, quindi comprensivi degli edifici delle pubbliche amministrazioni anche territoriali. Poi però si rinvia agli edifici della pubblica amministrazione centrale, come in questo caso dove le procedure di semplificazione si riferiscono al PREPAC.</i></p> <p><i>Anche i bandi introdotti con il comma 11-bis dell'articolo 5 riformulato fanno riferimento al comma 1-bis dell'articolo 5 del D.Lgs.102/2014, quindi immobili della pubblica amministrazione centrale.</i></p> <p><i>Serve un chiarimento generale perché tra le misure del PNIEC vi è la previsione di una strategia di riqualificazione dell'intero patrimonio edilizio pubblico e privato nel prossimo decennio</i></p> <p>OSSERVAZIONE 2:</p>	
---	--	--

di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, è assicurata tramite un apposito portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.”.

d) al comma 6:

- 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati

Si chiede di definire chi si occuperà operativamente della realizzazione e della manutenzione del sito. Le informazioni in merito agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche sia in campo civile che industriale devono essere archiviate con una struttura sistematica e facilmente accessibile evitando la dispersione su più siti.

Potrebbe essere un'occasione di “armonizzazione e sistemizzazione” di tutti i portali cui fanno riferimento informazioni in merito agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche sia in campo civile che industriale.

requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro conservazione;”;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;”;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in

uso al Ministero della difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.”;

f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11-*bis*. Fermo restando l’obiettivo di cui al comma 1 e qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero dello

EMENDAMENTO 4:

Aggiungere lettera per modificare il comma 9 come segue

“9. Concorrono altresì al raggiungimento dell'obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52 **e applicando il lavoro agile in tutti i casi possibili.**”

sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Per le finalità di cui al presente comma, e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal

OSSERVAZIONE 3:

Si potrebbe richiedere oltre al supporto di ENEA e GSE una collaborazione/supporto anche con le varie Amministrazioni Regionali (un qualcosa di simile ai vecchi APQ).

comma 6, lettera b).”;

l) al comma 12:

- 1) all'alinea, dopo le parole “per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2” sono inserite le seguenti: “, nonché, nel limite massimo di 150.000 euro, per la realizzazione del portale di cui al comma 3-*bis*”; le parole “Cassa conguaglio per il settore elettrico” sono sostituite dalle seguenti: “Cassa per i servizi energetici e ambientali”;
- 2) alla lettera a), le parole “il periodo 2015 – 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il periodo 2015 – 2030”;
- 3) alla lettera b), le parole “e fino a 30 milioni” sono sostituite dalle seguenti “e fino a 50 milioni”, e le parole “il periodo 2015 – 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il periodo 2015 – 2030”;

REFUSO 1

m) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. L’Acquirente Unico – Au S.p.A., anche tramite l’utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui all’articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di cui all’inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi all’anno precedente, collaborando con l’Agenzia del Demanio al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall’Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 4-*quater* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”.

REFUSO 2

EMENDAMENTO 5

Alla fine dell’articolo, dopo le parole “decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” si chiede di aggiungere le parole “e possono essere oggetto di

scambio con i dati raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici ai sensi del d.p.r. 74/2013”.

EMENDAMENTO 6:

aggiungere lettera:

Considerando che all’art. 6 (Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica), comma 2, lettera c), viene inserita una previsione sull’esigenza di alleviare la povertà energetica, senza indicare le modalità operative, è opportuno modificare anche il comma 16 dell’art. 5 del d.lgs. 102/2014 aggiungendo **“e alla riduzione della povertà energetica”** come di seguito indicato:

16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 **e alla riduzione della povertà energetica**, attraverso l'approvazione:

- a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato di cui al presente articolo;
- b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.

EMENDAMENTO 7:

Aggiungere ART. 5 BIS (NUOVO)

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 102

<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p><i>(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica)</i></p> <p>1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla rubrica, la parola "Regime" è sostituita dalla seguente: "Obiettivo";</p> <p>b) al comma 1, le parole "da conseguire nel periodo compreso tra il 1°</p>	<p><i>del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni</i></p> <p>Il comma 1 bis è sostituito come segue:</p> <p>"1 bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192."</p> <p>"1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. 192/2005."</p> <p>Motivo: <i>la disposizione attuale non è corretta da un punto di vista operativo, poiché l'APE non riporta i requisiti di prestazione energetica di cui all'allegato 1 ma solo alcuni indicatori. Si propone di sostituire il comma 1 bis come segue.</i></p>	
--	--	--

gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE” sono sostituite dalle seguenti: “è determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi”;

c) al comma 1-*bis*, dopo le parole “di cui al comma 1,” sono inserite le seguenti: “relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,”; le parole “dall'articolo 7, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 7, paragrafo 4”; dopo le parole “della direttiva 2012/27/UE,” sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni,”;

d) dopo il comma 1-*bis* è inserito il

seguinte:

“1-ter. L’obiettivo di cui al comma 1 è conseguito tramite misure di promozione dell’efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, al PNIEC è allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l’elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonché dall’allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.”;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

OSSERVAZIONE 4:

Vengono di fatto aboliti i due commi (2-3) che fanno riferimento ai TEE, sarebbe opportuno in qualche maniera specificare se tale strumento verrà mantenuto, modificato, abolito, anche alla in funzione di quanto previsto nel PNIEC. Si chiede al Ministero di comunicare quale ruolo è previsto in futuro per i TEE. Si ricorda che nel PNIEC lo schema dei TEE era quello principale vicino ad un generico ‘set di misure alternative già a oggi attive [...]

EMENDAMENTO 8:

Nel rispetto del 39esimo considerato della Direttiva 2018/2002 secondo il quale: “Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell’elaborazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla Direttiva 2012/27/UE, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio”, è opportuno il coinvolgimento delle stesse autorità nella modifica delle misure attuative per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Pertanto, si propone la

<p>“2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1:</p> <p>a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l’obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;</p> <p>c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle già previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la</p>	<p><i>modifica di seguito:</i></p> <p>e) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>“2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1:</p> <p>a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l’obiettivo in modo efficiente, sentita la Conferenza Unificata e a seguito di istruttoria tecnica condotta in sede di Osservatorio PNIEC. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;</p>	
---	---	--

povertà energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;”;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti

presentati, per semplificare l'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.”;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e

EMENDAMENTO 9:

Entro il 31 dicembre ~~2021~~—**2020**, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte **sia** della pubblica amministrazione **sia dei privati**, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, **ad esempio**, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente.”;

EMENDAMENTO 10:

Si segnala la necessità che, nel previsto aggiornamento del Conto Termico (d.m. 16 febbraio 2016), si tenga conto dell'integrazione con le politiche di risanamento della qualità dell'aria delle Regioni padane, con particolare riferimento al collegamento con i catasti degli impianti

OSSERVAZIONE 5:

Sarebbe ottimale sfruttare il recasting per coordinare e sistemizzare non solo il conto termico ma tutti i sistemi di incentivazione dell'efficienza energetica

<p>dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente.”;</p> <p>h) il comma 4-<i>bis</i> è sostituito dal seguente: “4-<i>bis</i>. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13, pubblica i risparmi energetici</p>	<p><i>termici regionali e con le caratteristiche dei generatori a biomassa. Si propone pertanto di aggiungere, dopo le parole “teleraffrescamento efficiente.”, le parole:</i></p> <p><i>“L'aggiornamento deve altresì tenere conto dell'integrazione con le politiche di risanamento della qualità dell'aria delle Regioni padane, con particolare riferimento al collegamento con i catasti degli impianti termici regionali e con le caratteristiche dei generatori a biomassa”.</i></p> <p><i>Integrato potrebbe diventare:</i></p> <p><i>“Nell'aggiornamento si dovrà altresì tener conto, per gli impianti che prevedono ricadute ambientali negative, come ad esempio quelli che utilizzano la combustione delle biomasse, delle caratteristiche prestazionali di cui al decreto 7 novembre 2017, n. 186, delle limitazioni all'installazione e all'utilizzo di cui agli accordi per il risanamento della qualità dell'aria di cui al Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 9 giugno 2017 e alla loro corretta registrazione sui Catasti regionali degli impianti termici.”</i></p>	
---	--	--

realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.”;

i) al comma 4-ter, lettera b), la parola “disposizione” è sostituita dalla seguente: “disposizioni”;

l) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

“4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell’impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l’adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L’attività di cui al precedente periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed è

OSSERVAZIONE 6:

L’ultimo decreto di determinazione dei certificati bianchi di aprile 2017 aveva stabilito i valori per il triennio 2017 - 2020. Sul prossimo si dovrà cercare assolutamente di reintrodurre la possibilità di aggregare per la PA piccoli interventi in un’unica domanda. Sarebbe auspicabile anche un coinvolgimento più diretto delle regioni e Province autonome nel formulare direttamente proposte

svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.”;

m) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la povertà energetica, nonché ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.”.

ART. 7

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione

dell'energia)

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.”;

b) al comma 2, le parole: “UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle

EMENDAMENTO 11:

Sarebbe di estrema utilità per la pianificazione e programmazione a scala regionale se ENEA redigesse un conseguente Report, simile a RAEE di cadenza annuale, con un dettaglio Regionale - considerando le due Province Autonome di Trento e Bolzano separate Si chiede di aggiungere in coda dopo la parola “conservazione” la seguente frase.

“ e pubblica un rapporto annuale articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome.”;

ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto è ISPRA” sono sostituite dalle seguenti: “UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339”;

- c) al comma 3, le parole “indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001” sono sostituite dalle seguenti: “indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi

<p>e la successiva”;</p> <p>d) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:</p> <p>“10-<i>bis</i>. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE, emana bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei</p>	<p>EMENDAMENTO 12: inserire nuova lettera per modifica il comma 5 con introduzione della parte evidenziata:</p> <p>5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi e rende disponibile l’accesso alla banca dati a tutte le Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta.</p> <p>EMENDAMENTO 13: d) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: “10-<i>bis</i>. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di ENEA del GSE e sentita la Conferenza delle Regioni, emana bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono le risorse disponibili, le modalità</p>	<p>OSSERVAZIONE 7: Si chiede di indicare ENEA al posto di GSE come ente di supporto ai fini del presente articolo, in quanto ENEA ha affrontato, attraverso l’obbligo derivante dal d.lgs. 102/2014, diverse volte il tema della ISO 50001. Perché GSE e non ENEA che ha già esperienza, attraverso l’obbligo derivante dal d.lgs. 102/2014, con il tema della ISO 50001. Perché non coinvolgere le Regioni anche esse con esperienza in tal senso visto i bandi passati sia a livello POR-FESR sia sulla passata edizione direttiva efficienza energetica Seppur comprendendo l’intento di ampliare da parte delle imprese l’applicazione della ISO 50001, la</p>
---	---	--

<p>finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. All'attuazione delle attività previste dal presente comma si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.</p> <p>10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri</p>	<p>di attuazione dei finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. All'attuazione delle attività previste dal presente comma si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.</p> <p><i>Si suggerisce di utilizzare competenze esistenti relativamente al tema della ISO 50001.</i></p>	<p>definizione del gruppo di imprese target per il finanziamento tramite bandi pubblici di un sistema di gestione sarebbe da operare sulla base di criteri/indicatori più articolati del numero di addetti, come l'intensità energetica e complessità impiantistica, concentrando le risorse laddove ci sia più potenziale di efficienza energetica. Si fa notare inoltre che, affinché l'applicazione della ISO 50.001 inneschi sistemi di gestione per lo più integrati e quindi strutturali all'interno delle imprese, sia considerata una percentuale di supporto economico non superiore a quella per "grandi imprese", in accordo con la normativa sugli Aiuti di Stato, modulando l'intensità dell'aiuto in base alla ragione sociale, numero di addetti, venendo incontro alle imprese piccole per le quali la messa in operatività può essere difficoltosa.</p>
---	---	--

siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse.”;

- d) al comma 11, le parole “All’attuazione delle attività previste ai commi 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “All’attuazione delle attività previste dai commi 5, 6 e 10-ter”; le parole “nel limite massimo di 0,3” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo di 0,4”; le parole “degli anni dal 2014 al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni dal 2014 al 2030”.

ART. 8

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

EMENDAMENTO 14:

Al fine di recepire le modifiche contenute nella direttiva 2018/2002 e non contenute nella bozza di decreto in esame, volte a differenziare gli obblighi per i contatori di energia elettrica e gas da quelli per teleriscaldamento, si propongono i seguenti emendamenti:

..) Il comma 1 è così modificato:

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia:

a) l'Autorità, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e sulle relative fasce temporali;

a bis) l'Autorità individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, forniscono ai clienti finali di teleriscaldamento, tele raffreddamento ed acqua calda per uso domestico, contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo;

b) l'Autorità, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui

le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, contatori di fornitura di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti, anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

b bis) l'Autorità individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, forniscono ai clienti finali di teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico, contatori di fornitura di cui alla lettera a bis), in sostituzione di quelli esistenti, anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

..) Il comma 5, lettera b è così modificato:

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il **30 giugno 2017** a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda **per ciascun edificio e** per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di

contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato

..) La lettera d), comma 5 dell'art. 9 viene sostituita come segue:

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti, ripartendo gli extra-costi, dovuti alla differenza fra il fabbisogno di energia termica dell'edificio reale in condizioni standardizzate rispetto al fabbisogno dell'edificio di riferimento, individuato ai sensi del d.lgs. 192/2005 e s.m.i, secondo i millesimi di proprietà, e ripartendo i costi restanti in base ai consumi rilevati per ciascuna unità immobiliare. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base al sistema di riparto già in uso. Ove la norma UNI 10200 non sia applicabile, per comprovate ragioni indicate in apposita relazione tecnica asseverata, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli

a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.

5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui

effettivi prelievi volontari di energia termica e gli importi rimanenti **in base ai millesimi di proprietà di ciascuna unità immobiliare.** Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali ove al 31.12.2016 si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.”;

b) al comma 6:

1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

“2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;

<p>2-<i>bis</i>) è garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;”;</p> <p>2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:</p> <p>“b-<i>bis</i>) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinché siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all’allegato 9.”;</p> <p>c) al comma 7, lettera d), le parole “dalla richieste” sono sostituite dalle seguenti: “dalle richieste”;</p> <p>d) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura, altresì, che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolano i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.”;</p>	<p>OSSERVAZIONE 8: Si chiede di definire esattamente cosa si intende per impresa di distribuzione al dettaglio del calore</p>	
---	--	--

e) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

“8-*bis*. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, può essere soddisfatto **anche** con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.”;

f) dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti:

EMENDAMENTO 15:

In considerazione del fatto che lo standard di mercato diffuso è quello di installare apparecchi dotati di interfaccia radio leggibili da remoto, in quanto economicamente giustificati e al fine di accelerare il processo di consapevolezza in tempo reale dei consumi a vantaggio del consumatore, si propone, nel secondo periodo, di sostituire alla parola “anche” le parole:

“attraverso il ricorso alle tecnologie di ultima generazione dirette ad informare l'utilizzatore dei suoi livelli di consumo in tempo reale o”.

Anche se è previsto il recepimento integrale della direttiva (vedi allegato 9 per le tempistiche e le modalità), nel testo non si evince un particolare stimolo a ricorrere alle tecnologie di ultima generazione che, rendendo edotto l'utilizzatore dei suoi livelli di consumo in tempo reale, favoriscono i

<p>“8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinché:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall’utente stesso; 2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica; 3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato 9, punto 3; 4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all’utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al 	<p><i>comportamenti virtuosi.</i></p> <p>EMENDAMENTO 16: Nei comma 8 bis e 8 ter, come all’occorrenza in tutti i commi che riprendono la direttiva (UE) 2018/2002, vanno riprese le modifiche contenute nella Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018): Sostituire dappertutto nel testo «contabilizzatore di calore» con «ripartitore dei costi di riscaldamento», «contabilizzatori di calore» con «ripartitori dei costi di riscaldamento» e «contabilizzatori individuali di calore» con «ripartitori individuali dei costi di riscaldamento».</p>	
---	---	--

consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro;

5) sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;

6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea.

8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma *8-ter*, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al

fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.”.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 30 ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle

Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE. Tale rapporto è articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20.”;

b) al comma 2, le parole “all'allegato 4, parte 1” sono sostituite dalle seguenti: “agli allegati 3 e 4”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

EMENDAMENTO 17:

Ma più sotto (pag. 33 Capo II) si dice che l'Allegato 3 è

“3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa all'uopo fissate.”.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione

abrogato. E anche l'allegato 4 con la prima parte abrogata dà pochi elementi in riferimento all'analisi costi-benefici

EMENDAMENTO 18:

Si chiede di sostituire “esperti in gestione dell'energia” con “auditor energetici” dato che gli EGE sono figure professionali le cui competenze sono già certificati da ente

<p style="text-align: center;">ART. 11</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione)</i></p> <p>1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 13.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica)</i></p> <p>1. Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA predispone un</p>	<p><i>Oltre alla creazione di un unico elenco a livello regionale di ispettori, valutati dalla medesima commissione giudicatrice, si potrebbe in questo modo ottimizzare i processi stessi di selezione in uno passaggio unico e raggiungere anche uniformità di trattamento all'interno della medesima regione.</i></p> <p>Si propone di aggiungere una lettera per integrare il comma 7) Nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento per le ispezioni inerenti gli impianti termici, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono dotarsi, a valle di specifiche selezioni, di elenchi di professionisti idonei ai quali è possibile affidare da parte delle Autorità competenti lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni inerenti il rispetto degli obblighi di cui all'art. 9 e dell'efficienza energetica degli impianti previsti dal DPR 412/93 e ss.mm.ii..</p>	
--	---	--

3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seleziona uno o più soggetti altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal programma di cui al comma 1.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei

d'ingresso negli edifici del terziario, divieto di barriere d'aria negli esercizi commerciali, uso corretto dell'illuminazione, inserimento di alberature per ombreggiamento, ecc.). Per questo, si ritiene opportuno aggiungere un nuovo punto:

h) indirizzare modalità di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni dell'edilizia pubblica e privata idonei a contenere i consumi energetici, mediante disposizioni da approvarsi con decreto ministeriale.

EMENDAMENTO 23:

Si propone di eliminare il comma 3 poiché non giustificato in quanto ENEA è il soggetto maggiormente qualificato allo svolgimento dell'attività contemplata.

proventi disponibili annualmente.”.

EMENDAMENTO 24:

*Nell'attuale versione dell'articolo 14 sono previsti scomputi volumetrici (ad esempio per gli extra spessori che si realizzano per le cappottature delle pareti esterne) esclusivamente nel comma che si riferisce agli edifici di nuova costruzione. Si chiede di modificare tale riferimento **SOLO** per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante eliminerebbe le problematiche attuative che alcuni comuni hanno sollevato.*

Poiché dal 2021, su tutto il territorio nazionale, i nuovi edifici dovranno comunque essere “ad energia quasi zero”, e considerando la stretta relazione che esiste fra consumo energetico e consumo di suolo, si propone

Si propone di aggiungere un Art. 11bis - **Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014**

All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è abrogato il comma 6 e sostituito il comma 7 con la modifica seguente:

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, nonché negli interventi di demolizione e ricostruzione, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del

<p style="text-align: center;">ART. 12</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica)</i></p> <p>1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, alle lettere a) e b), la parola "2020", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2030";</p> <p>b) al comma 3, alla lettera e), le parole "servizi." sono sostituite dalle seguenti "servizi;" dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "<i>e-bis</i>) efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.";</p>	<p>maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.</p> <p>EMENDAMENTO 25: L'introduzione del e-bis introduce il settore dei trasporti tra quelli incentivabili tramite il Fondo Nazionale Efficienza Energetica. Il fondo attualmente finanzia il settore civile, terziario ed industriale. L'introduzione del settore trasporti rischia di drenare troppe risorse a scapito di questi. Tale previsione preoccupa e appare non</p>	
---	--	--

<p>c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>“4-<i>bis</i>. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese, nell’ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche di cui all’articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilità e degli strumenti proposti dall’iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.”;</p> <p>d) al comma 5, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, sono inserite le seguenti: “e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.</p>	<p>sostenibile. Pertanto è necessario trovare nuove risorse per accrescere il fondo poiché ha già tante destinazioni e comunque serve una stima delle risorse necessarie. Diversamente non funziona.</p> <p>EMENDAMENTO 26:</p>	
---	---	--

<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p><i>(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni)</i></p> <p>1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole “commi 1 e 3, sono soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette” ;</p> <p>b) al comma 6, secondo periodo, le parole “La disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione”;</p> <p>c) al comma 7, secondo periodo, le</p>	<p>Si propone di aggiungere una lettera e) è aggiunto il comma 6.bis):</p> <p>per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 3 punto a) le Regioni hanno accesso alle risorse del fondo di cui al comma 6) e provvedono alla gestione delle stesse, a fronte dell'elaborazione di appositi programmi regionali per la riqualificazione energetica dell'edilizia pubblica, per i quali siano definiti ambiti di intervento, qualificazione quantitativa del patrimonio su cui si interviene, tempistiche di realizzazione e indicatori di risparmio energetico conseguibile misurabile</p>	
---	--	--

parole “La disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 5-ter, la disposizione”;

d) al comma 9, le parole “nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali” sono sostituite dalle seguenti: “ai clienti finali”;

e) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

“13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all’articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei

novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.”;

- f) al comma 18, la parola “1,” è soppressa;
- g) al comma 20, la parola “1,” è soppressa.

CAPO II

Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

ART. 14

(Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

2. L'allegato 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è abrogato.

ART. 15

(Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici)

1. All'allegato 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la parte 1 "Principi generali dell'analisi costi-benefici" è abrogata.

ART. 16

(Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione)

a) All'allegato 7 del decreto

legislativo 4 luglio 2014, n. 102, alla lettera a), le parole “e il potenziamento della rete” sono sostituite dalle seguenti: “, il potenziamento della rete esistente e l’attivazione di nuove reti”.

ART. 17

(Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico)

1. Dopo l’allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è aggiunto il seguente:

“ALLEGATO 9

Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore.

Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo

EMENDAMENTO 27:

Si suggerisce di modificare il comma 2 come di seguito:

Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi. In fase di fatturazione è necessario dare evidenza dei consumi effettivi registrati per ciascun mese e con il miglior grado di dettaglio. Inoltre il gestore mette a disposizione degli utenti, attraverso applicativi web, l'accesso alle informazioni riguardanti i consumi effettivi registrati e con un aggiornamento minimo a cadenza mensile.

EMENDAMENTO 28:

Nell'allegato 9, come all'occorrenza in tutti i commi che riprendono la direttiva (UE) 2018/2002, vanno riprese le modifiche contenute nella Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018): Sostituire dappertutto nel testo «contabilizzatore di calore» con «ripartitore dei costi di riscaldamento», «contabilizzatori di calore» con «ripartitori dei costi di riscaldamento» e «contabilizzatori individuali di calore» con «ripartitori individuali dei costi di riscaldamento».

effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3. Informazioni minime in fattura.

Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
- b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso

EMENDAMENTO 29:

Al comma 2 sostituire “possono essere” con “sono

di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, nonché una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;

c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;

d) i recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente allegato;

EMENDAMENTO 30:

Aggiungere “**e sul fattore di conversione in energia primaria**” dopo “gas a effetto serra”

EMENDAMENTO 31:

Aggiungere “**preferibilmente**” prima di “sotto forma di grafico”

e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;

f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).”

CAPO III

Modifiche al decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115

OSSERVAZIONE 9:

Perché non anche le informazioni di cui alle lettere b) e c) ?

ART. 18

(Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 115 del 2008)

1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è sostituito dal seguente:

“ ALLEGATO I

(previsto dall'articolo 3, comma 2)

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE
DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO
FINALE

TABELLA DI CONVERSIONE

Fonte di energia	kJ (NCV)	kgep (NCV)	kWh (NCV)
1 kg di carbone	28.500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17.200 - 30.700	0,411 - 0,733	4,778 - 8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20.000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera	10.500 - 21.000	0,251 - 0,502	2,917 - 5,833

EMENDAMENTO 32:

Si chiede che i fattori di conversione siano uniformati alle unità di misura utilizzate commercialmente, altrimenti non è possibile utilizzare la tabella di conversione in sede di diagnosi energetica. In particolare, per il gas naturale il riferimento dimensionale sia lo standard metrocubo (Sm³) e per i carburanti i litri. In alternativa si chiede che vengano indicate le modalità di conversione per il passaggio dalle unità di misura indicate a quelle utilizzate in fattura. Inoltre, si chiede che nella lista venga inserito anche il carburante 'gasolio'. Si chiede di esplicitare anche l'acronimo NCV. Si evidenzia che in Italia viene usato il potere calorifico inferiore, ovvero PCI.

L'acronimo NCV significa Potere calorifico netto? E' da intendersi equivalente al nostro potere calorifico

1 kg di lignite	5.600 - 10.500	0,134 - 0,251	1,556 - 2,917	inferiore (PCI)? Se così fosse sarebbe utile esplicitarlo
1 kg di scisti bituminosi	8.000 - 9.000	0,191 - 0,215	2,222 - 2,500	
1 kg di torba	7.800 - 13.800	0,186 - 0,330	2,167 - 3,833	
1 kg di mattonelle di torba	16.000 - 16.800	0,382 - 0,401	4,444 - 4,667	
1 kg di olio pesante residuo	40.000	0,955	11,111	
1 kg di olio combustibile	42.300	1,010	11,750	
1 kg di carburante (benzina)	44.000	1,051	12,222	
1 kg di paraffina	40.000	0,955	11,111	
1 kg di GPL	46.000	1,099	12,778	
1 kg di gas naturale (1)	47.200	1,126	13,10	
1 kg di GNL	45.190	1,079	12,553	
1 kg di legname (umidità 25%) (2)	13.800	0,330	3,833	
1 kg di pellet/mattoni di legno	16.800	0,401	4,667	

1 kg di rifiuti	7.400 - 10.700	0,177 - 0,256	2,056 - 2,972		
1 MJ di calore derivato	1.000	0,024	0,278		
1 kWh di energia elettrica	3.600	0,086 (***)	1(3)		
<p>Fonte: Eurostat.</p> <p>(1) 93 % metano.</p> <p>(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.</p> <p>(3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica è applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilità di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC.</p> <p>(***) Il valore di riferimento è aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza</p>					

media di produzione del parco termoelettrico. “

ART. 19

(Disposizioni finali)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 7, 11, 12, ove è prevista idonea copertura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.